



# COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

✉ Viale Michele Bianchi – 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 📠 0982 400608 📧 e-mail: belmonte\_calabros@tiscali.it

Prot. n. \_ 2822 - del \_ 10/ giugno/2020

## ORDINANZA N. \_ 43 \_

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – Obbligo da parte dei proprietari di immobili e degli intermediari immobiliari di comunicare al comune la locazione, anche breve, di unità abitative e l'identità degli affittuari. Aggiornamento e Rettifica.**

### IL SINDACO

#### Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- **che** lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato misure di contrasto al contagio, attraverso periodici emanati dal Governo e della Regione;
- **che** la “ fase 2 “ ritenuta quale periodo successivo alla data del 02/giugno/2020, prevede comunque l'osservanza di misure di prevenzione;

#### VISTE:

- a) le disposizioni normative nazionali e regionali emanate e dirette a fronteggiare l'Emergenza epidemiologica da COVID-19, qui da intendersi come Integralmente richiamate, le quali impongono limitazioni alle attività pubbliche e private nonché alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio Nazionale;
- b) l'art. 1, comma 14 del decreto legge 16/maggio 2020, n° 33, secondo cui “ le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e/o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio”;

#### RICHIAMATE, in particolare:

- le “ Linee Guida di riapertura delle attività economiche e produttive”, approvate dalla Conferenza Stato Regioni prot. 20/81/CR01/COVI19 del 16 maggio 2020, per come recepite nelle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n° 43 del 17 maggio 2020;

#### RITENUTO:

- di adottare misure temporanee e indifferibili per far fronte al contenimento ed alla prevenzione della diffusione del virus ed a tutela della salute pubblica;

#### PRECISATO:

- che, le direttive di seguito elencate assumono valenza temporanea, per far fronte ad esigenze di breve periodo, in vista dell'alta stagione, caratterizzata da più intenso afflusso di turisti;

#### RICORDANDO:

- che, è obbligatorio **comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi**, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo;
- che, la novità è contenuta in un emendamento del **D.L. Sicurezza**, il cui testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2018 e che, pertanto, anche per **le locazioni e per le sublocazioni di durata inferiore ai 30 giorni** è ora necessario informare il Comune, pena, nel caso di mancata comunicazione, il pagamento delle sanzioni previste dall'articolo 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- che, la segnalazione telematica alla Questura, per le attività ricettive, è obbligatoria entro le 24 ore dall'arrivo degli ospiti e la mancata comunicazione è punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro;
- che, il titolare di attività ricettiva è tenuto a comunicare alla questura di competenza le generalità degli inquilini tramite l'apposito portale online del “Servizio Alloggiati” (per



- accedere al portale online del “Servizio Alloggiati” bisogna prima rivolgersi alla Questura competente per territorio e richiedere le credenziali di accesso);
- che i cittadini provenienti da altre località sono tenuti osservare i dispositivi del Governo e della Regione Calabria, come già previsto, sia per coloro che provengono da comuni della stessa regione e sia per coloro i quali rientrano da altre regioni e/o dall'estero con tutte le misure di salvaguardia e prevenzione relative ai dispositivi e distanze di sicurezza.

### ORDINA

Ai cittadini residenti in Belmonte Calabro PROPRIETARI di immobili ed agli INTERMEDIARI IMMOBILIARI che locano immobili presenti sul territorio comunale, di comunicare al Comune, la locazione di unità abitative e l'identità degli inquilini, anche se di breve durata, al fine di un adeguato controllo nel rispetto delle norme igienico comportamentali di contrasto alla diffusione del SARS Cov-2, ivi compreso accreditamento regionale per coloro i quali provengono da altre regioni secondo norme in vigore e/o fissate dal Ministero della Salute e dall'Autorità Regionale.

I titolari di attività ricettiva, sotto ogni forma, sono tenuti, oltre l'iscrizione al portale “Servizio Alloggiati della Polizia di Stato” a comunicare al Comune ( Uff. Polizia Municipale) ed all'indirizzo di posta elettronica “email : [belmonte\\_calabro@tiscali.it](mailto:belmonte_calabro@tiscali.it) , ed alla Questura di competenza, i dati identificativi dei locatari.

### SI RICORDA

- a) che, il contratto di locazione breve ha una durata massima di trenta giorni;
- b) che, l'immobile oggetto del contratto deve essere esclusivamente un immobile abitativo (categoria catastale da A/1 ad A/11, escluso A/10);
- c) che, le parti, ovvero il proprietario e l'inquilino, devono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell'esercizio di un esercizio d'impresa;
- d) nessuna registrazione è richiesta per la locazione breve;
- e) la registrazione del contratto è obbligatoria se la durata superi i trenta giorni.

### DISPONE

- 1) pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
- 2) La trasmissione della Presente Ordinanza a:

-Prefettura UTG Cosenza. [Protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:Protocollo.prefcs@pec.interno.it)  
- Questura di Cosenza [utl.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:utl.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)  
- Al Presidente della Regione Calabria. [Dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:Dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it)  
- Al Presidente della Provincia di Cosenza. [presidente@pec.provincia.cs.it](mailto:presidente@pec.provincia.cs.it)  
-Alla Stazione dei Carabinieri di Belmonte Calabro; [tcs20878@pec.carabinieri.it](mailto:tcs20878@pec.carabinieri.it)  
-Alla Polizia Municipale di Belmonte Calabro.

### DISPONE altresì,

La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino a nuove disposizioni Governative e Regionali, fatte salve eventuali deroghe per disposizione di legge;  
**La Polizia Municipale e le altre forze di polizia** sono incaricate di vigilare sul rispetto di quanto disposto, con riferimento all'Art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e di altre sanzioni di legge.

**Avverso** la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Belmonte Calabro, 10/06/2020

IL SINDACO

Dott. Francesco BRUNO

